

REGOLAMENTO COMUNALE DI AUTOTUTELA TRIBUTARIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario. (1)
2. Nel potere di annullamento o di revoca, di cui al comma 1, si intende compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dei propri atti tributari.

Art. 2 - Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art. 3 - Sospensione degli effetti dell'atto in caso di autoaccertamento

1. Il potere di sospensione degli effetti dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si ritenga utile procedere all'acquisizione di nuovi elementi utili per la definizione dell'atto o in caso di pendenza di giudizio.
2. In caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
3. La sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso cessa con la notificazione, da parte del Comune, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 4 - Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinquepercento).
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - a) in L. 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.);
 - b) in L. 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.);
 - c) in L. 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
 - d) in L. 20.000 per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), con decorrenza 01.01.1999;
 - e) in L. 20.000 per la tassa sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - f) in L. 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
 - g) in L. 100.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente le aree fabbricabili;
 - h) in L. 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 5 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona
 - b) evidente errore logico o di calcolo
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
 - d) doppia imposizione o tassazione
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per

motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune. (2)

Art. 6 - Criteri di priorità e opportunità

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 7 - Organi competenti per l'esercizio di annullamento, di revoca o di rinuncia al tributo e di sospensione degli effetti, in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione, di sospensione degli effetti, in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale.

2. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare è superiore a cinquanta milioni di lire, il Responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.

Art. 8 - Adempimento degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione o sospensione degli effetti, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

Art. 9 - Richieste di annullamento, di rinuncia all'imposizione e di sospensione degli effetti, in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento, di rinuncia all'imposizione, e di sospensione degli effetti, in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Servizio Tributi del Comune.

2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla al Servizio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 10 - Aggiornamento dei valori

1. I valori di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 11 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Nota (1) - Per la definizione del concetto di autotutela e dei suoi principi generali, si rimanda all'art. 2, comma 1, del Decreto Min. Finanze 11.02.1997, n. 37 (G.U. n. 53 del 05.03.1997) "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria".

Nota (2) - La casistica riportata ripropone integralmente quella indicata nel comma 1 dell'art. 2 del D.M. 11.02.1997, n. 37.